

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Poteri officiosi del Giudice - Potere di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio - Senza essere vincolato né dall'intitolazione dell'atto, né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa - Vi rientra - Atto amministrativo - Atto meramente confermativo ed atto di conferma - Distinzione - Conseguenze.

TRGA Trento, Sez. Unica, 5 gennaio 2023, n. 1

1. “[...] va [...] rammentato il potere del Collegio di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio senza essere vincolato né dall'intitolazione dell'atto, né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa [...]. “L'esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'Amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato [...]”.

2. “[...] assume allora rilevanza del tutto dirimente la natura del provvedimento censurato che è quella di un atto “meramente confermativo”. Invero con tale atto l'amministrazione si è limitata ricognitivamente a riconoscere la pendenza del giudizio in esame negando in ragione di ciò la richiesta di annullamento e/o di revoca in autotutela dell'ordinanza precedente ed il tutto, si sottolinea, senza compiere una nuova attività istruttoria e senza una nuova motivazione. In ragione di tali caratteristiche l'atto meramente confermativo, espressione di lata discrezionalità amministrativa, risulta interlocutorio, inidoneo in quanto tale a ledere la sfera giuridica del destinatario, essendo dunque privo di spessore provvedimentale nonché insuscettibile, sul piano processuale, di essere impugnato autonomamente [...].

Per inciso si osserva che, viceversa, l'atto “di conferma in senso proprio” viene adottato dall'amministrazione all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco, essendo connotato anche da una nuova motivazione. In particolare, non può per certo considerarsi “meramente confermativo” l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi e lo svolgimento di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, può in effetti condurre ad un atto “propriamente confermativo”, in grado – come tale – di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, dunque, suscettibile di autonoma impugnazione.

In altri termini, gli atti meramente confermativi, a differenza di quelli di conferma, “si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. «provvedimenti di secondo grado», essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo [...]”.

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1 lettera a) e b), c.p.a.;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Gianpiero Luongo e per il Comune di Trento l’avvocato Lara Righi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Ited Ingegneria s.r.l. (in seguito anche Ited), in forza di contratto con la proprietaria Zeta Solar s.r.l., conduce in locazione dall’1 maggio 2014 la p.m. 16 della p.ed. 1811/4 C.C. Gardolo che ricade in zona D1a “*zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale*” di cui agli artt. 44 e 45 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore generale (PRG) del Comune di Trento. Tali disposizioni richiamano l’art. 33, comma 1, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Secondo il suddetto art. 33, comma 1, “*Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:*

a) produzione industriale e artigianale di beni;

b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;

c) produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese;

d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;

e) stoccaggio e manipolazione dei materiali energetici;

f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e trasporti;

g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;

h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva”.

2. Ited nell'agosto 2014 ha eseguito in assenza del titolo edilizio opere atte a suddividere l'unico locale costitutivo della p.m. 16 della p.ed. 1811/4 in diversi spazi tramite la realizzazione di pareti divisorie, in parte in cartongesso e in parte vetrate. Con ordinanza n. 28/2017/5.1 del 19 luglio 2017, il Dirigente del Servizio attività edilizia del Comune di Trento ha ordinato a Ited la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità alle previsioni delle concessioni edilizie 143646/2009 e 29837/2013 sul rilievo che, a seguito del sopralluogo svoltosi in data 1 giugno 2017, è risultato “che la p.m. 16 in p.ed. 1811/4 in C.C. Gardolo, con ultima destinazione assentita ad unico locale produttivo, è stata suddivisa in diversi locali ad uso ufficio (studio tecnico professionale)...”. In particolare secondo il Comune, siffatte opere interne, comportando un “cambio d'uso con opere dell'intera p.m. 16 della p.ed. 1811/4 in C.C. Gardolo, da “locale produttivo” a “ufficio” (studio tecnico professionale) che, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. c) della L.P. 15/2015 sono soggette a SCIA”, risultano, quindi, “abusive a tutti gli effetti e ai sensi dell'art. 128, comma 1, lett. a) della L.P. 1/2008”. Con la predetta ordinanza n. 28/2017/5.1 del 19 luglio 2017 il Comune ha, altresì, indicato la facoltà di richiedere all'Amministrazione “il rilascio della concessione in sanatoria o del provvedimento in sanatoria rispettivamente ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 134, comma 5, della L.P. 04 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.ii.”.

3. Con istanza presentata il 26 ottobre 2017 Ited Ingegneria s.r.l. ha chiesto il rilascio del provvedimento in sanatoria precisando che “Nella ripartizione degli spazi interni non viene modificata in nessuna maniera la destinazione urbanistica, in quanto (...) l'attività della società di ingegneria ITED INGEGNERIA srl, proponente l'intervento, ricade perfettamente nelle fattispecie previste all'art. 44 – comma 1 delle N.d.A. del P.R.G. di Trento”, e ciò in particolare nella “attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese, ad attività produttive caratterizzate da processi o prodotti ad alto contenuto tecnologico”. (cfr. relazione tecnico illustrativa). Con nota del 9 maggio 2018 il Comune ha comunicato alla società di ingegneria i motivi ostativi all'accoglimento del provvedimento in sanatoria evidenziando che in base ai dati presenti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento (C.C.I.A.A.) risultava “l'insediamento di un ufficio di ingegneria, articolato nelle competenze ma rispetto al quale non si rinviene alcuna ipotesi di attività di produzione di servizi a carattere

innovativo e ad alto contenuto tecnologico, ovvero attività produttiva caratterizzata da processi o prodotti ad alto contenuto tecnologico". L'istanza presentata da Ited è stata infine respinta dal Comune con provvedimento n. 199243/2018 del 2 agosto 2018 in base al rilievo che *"la funzione ad oggi insediata appare esclusa da ogni conformità urbanistica in contrasto con gli artt. 44 e 45 delle n.t.a. del P.R.G. e dell'art. 33, comma 1, lettere c) e d) del P.U.P. Le opere abusive, relative al mutamento della destinazione di zona, rientrano nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) della L.P. 1/2008, con la procedura ivi prevista per l'accertamento di compatibilità a cura del Consiglio Comunale previo parere della C.P.C. e soggette alle sanzioni di cui all'art. 129, comma 4, o, in alternativa, comma 5"*. Con nota prot. 217788 in data 29 agosto 2018, il Dirigente del Servizio attività edilizia, ha comunicato a Ited l'avvio d'ufficio del procedimento per l'irrogazione della sanzione di legge, cui ha fatto seguito la nota del 19 settembre 2018 con la quale pure la società stessa ha richiesto in luogo della rimessa in pristino il mantenimento delle opere abusive e l'applicazione della sanzione pecuniaria di legge.

4. Il Comune ha, quindi, attivato la procedura (cosiddetta *"fiscalizzazione dell'abuso"*) contemplata dall'art. 128, comma 3, lett. d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 al fine di stabilire la riconducibilità delle opere abusive, comportanti mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, all'ipotesi di *"totale difformità"* (art. 128, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008) o di *"variazioni essenziali"* (art. 128, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008): e ciò in relazione alle distinte discipline sanzionatorie disposte per tali fattispecie dal comma 4 (*"4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, se il comune riconosce che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici. Negli altri casi, e per le opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 128, comma 5, lettera b), il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso"*) e dal comma 5 (*"5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al 150 per cento del valore delle opere non realizzate. Se l'abuso consiste nel mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, la sanzione è pari al valore venale delle unità immobiliari interessate. In caso di violazione delle norme riguardanti l'abbattimento*

delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere in conformità al progetto che ha ottenuto la concessione, a spese dei responsabili.”) dell'art. 129 della citata l.p. n. 1 del 2008. La suddetta procedura al fine della classificazione quali opere eseguite in totale difformità con mutamento della destinazione d'uso prevede che tale mutamento sia dichiarato incompatibile con la destinazione di zona dal Consiglio comunale previo parere della Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della comunità (CPC). In assenza di tale dichiarazione di incompatibilità le opere caratterizzate da mutamento della destinazione d'uso rientrano nell'ipotesi di variazione essenziale di cui all'art. 128, comma 4, lett. f), della l.p. n. 1 del 2008.

5. La CPC ha fornito una valutazione urbanistico-edilizia di incompatibilità con la destinazione di zona dell'intervento di mutamento della destinazione d'uso (cfr. parere n. 278460/2018 del 31 ottobre 2018 di cui al n. 7 del verbale del 23 ottobre 2018). Analogamente si è espressa la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità del Comune di Trento nella riunione del 22 gennaio 2020. Infine anche il Consiglio Comunale di Trento, con verbale di deliberazione n. 36 del 4 marzo 2020, ha ritenuto di non discostarsi dal parere reso dalla CPC dichiarando *“incompatibili con la destinazione di zona di cui agli artt. 44 e 45 delle norme tecniche di attuazione del PRG le opere edilizie abusive consistenti nel cambio di destinazione d'uso con opere da funzione produttiva a studio professionale di ingegneria in p.ed. 1811/4 p.m. 16 sub 124 in C.C. Gardolo, via Linz n. 93...”* e che *“l'intervento di cui al punto 1 che precede rientra nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) L.P. 1/2008”*. Peraltro, in prossimità della seduta del Consiglio comunale, Ited Ingegneria s.r.l. si era rivolta al Sindaco e al Consiglio stesso con e-mail del 2 marzo 2020 insistendo nel definire la propria attività come rientrante nell'*“erogazione di servizi a carattere innovativo ed ad alto valore aggiunto per le imprese”* ed allegando la visura del 20 febbraio 2020 estratta dal Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dalla quale emergeva come attività primaria (con il codice 71.1) *“attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici”* e quale attività secondaria (con il codice 68.1) *“compravendita di beni immobiliari effettuata su beni propri”*.

6. A seguito del parere della CPC e della dichiarazione del Consiglio Comunale, il Dirigente del Servizio attività edilizia del Comune di Trento con ordinanza n. 15/2020/51 del 9 aprile 2020 ha ordinato *“per le opere descritte al presente punto 1 alla Società Zetasolar S.r.l. esclusivamente in qualità di proprietaria tavolare dell'immobile in oggetto ed alla società Ited Ingegneria S.r.l., in qualità di responsabile e materiale esecutrice delle opere abusive eseguite nella p.ed. 1811/4 p.m. 16 in C.C. Gardolo, via Linz n.ro 93 Gardolo di Trento, di provvedere entro il termine perentorio*

di 90/novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessa in pristino in conformità alla previsioni di cui alla concessione edilizia prot. n. 39036/2012 e SCIA prot. n. 30615/2013”, avvertendo “che, scaduto il termine indicato, questa Amministrazione disporrà l’esecuzione di un sopralluogo e che in caso di accertata inottemperanza, qualora ne ricorrano i presupposti e fatta salva ogni eventuale conseguenza a carattere penale, si provvederà all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 129 della L.P. 1/2008 e ss.mm.ii.”.

7. Ited Ingegneria s.r.l. ha allora proposto il ricorso introduttivo descritto in epigrafe principalmente impugnando l’ordinanza n. 15/2020/51 dd. 09.04.2020 nonché gli altri atti presupposti ivi parimenti indicati per il seguente motivo:

8. Travisamento dei fatti, carente istruttoria, e conseguente violazione ed erronea applicazione della disciplina attuativa di cui all’art. 44 della NTA del vigente PRG di Trento e dell’art. 33, comma 1 della NTA del PUP, approvato con L.P. 27.05.2008 n. 5, nonché dell’art. 128 e dell’art. 129 della L.P. 1/2008; erronea e difettosa motivazione.

L’attività principale svolta da Ited Ingegneria s.r.l. non è quella di uno studio tecnico professionale come riduttivamente ritenuto dal Comune ma, come risulta dall’oggetto sociale evincibile dalle visure camerali e dallo Statuto, essa è riconducibile alla previsione di cui alla lettera “c) *produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese* e alla lettera “d) *attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico*” dell’art. 33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP richiamato dall’art. 44 delle NTA del PRG di Trento. Infatti Ited fornisce a imprese operanti nel settore delle opere civili, nel settore industriale, dell’artigianato e dell’agricoltura, servizi ad alto contenuto specialistico per la risoluzione di problematiche di natura tecnica e la risoluzione di processi lavorativi complessi e diversificati (“*servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; applicazione informatica; software applicativi; attività di certificazione dei processi produttivi e dei prodotti industriali e degli impianti tecnici; piani di sviluppo; preparazione delle specifiche tecniche; assistenza tecnica al montaggio; avviamento e commercializzazione*”). Ited Ingegneria s.r.l. è, dunque, un’impresa di servizi ad alto valore aggiunto che presuppongono *know-how* e una forte componente di innovazione e dei quali si avvalgono in *outsourcing* le imprese di produzione. Considerata la natura dell’attività esercitata – pienamente corrispondente alla destinazione di zona D1a “*zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale*” – Ited ha reputato di potervi stabilire la propria sede legale ed operativa anche perché, tra l’altro, nella zona risultano insediate realtà imprenditoriali (I.C. s.r.l., TECHPLAN s.r.l., HELIOPOLIS s.p.a) analogamente impegnate nel

settore della produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese. Il parere del 16 marzo 2018 reso dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, che suggerisce al Comune di verificare se i servizi svolti dall'odierna deducente risultino analoghi "*con quelli resi dalle Ditte già insediate*", accertando anche attraverso sopralluoghi *in loco* la tipologia degli incarichi assunti dalla predetta società e il numero degli addetti, confermerebbe tale convincimento. D'altra parte lo stesso Servizio Urbanistica ha anche riconosciuto "*che, a seguito dell'iscrizione della società alla Camera di Commercio come impresa, l'attività di produzione software svolta dalla medesima [Ited] nei termini rappresentati, possa ritenersi compatibile con la destinazione produttiva provinciale esistente e di completamento, presentando quei caratteri distintivi richiesti dall'art. 33, comma 1 lettere c) e d) delle Norme di Attuazione del PUP*" (cfr. mail del 15 maggio 2020 inviata a Ited Ingegneria s.r.l). Inoltre il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è quello che avviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico: infatti nella legislazione di fonte statale l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dall'art. 65bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017 n. 96. dispone che per gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo si possa consentire anche il mutamento della destinazione d'uso, mentre l'art. 23-ter del medesimo d.P.R. n. 380 del 2002, a sua volta introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ha stabilito che i mutamenti della destinazione d'uso di un immobile da ritenere "*urbanisticamente rilevanti*" e che quindi necessitano sempre di uno specifico titolo abilitativo edilizio, sono quelli tali da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: -residenziale; -turistico-ricettiva; -produttiva/direzionale; -commerciale; - rurale. Nel caso di specie il mutamento della destinazione d'uso è intervenuto all'interno della stessa categoria funzionale e, quindi, risulta urbanisticamente non rilevante ed è pertanto sempre consentito. Inoltre nella fattispecie in esame si tratta di mere opere interne di riassetto distributivo per una migliore organizzazione degli spazi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività svolta dalla ricorrente assoggettabili, al più, a semplice SCIA ex art 85, comma 1, lett. c) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, l'assenza della quale è sanzionabile con l'irrogazione non certo delle sanzioni previste dalla disciplina indicata nel provvedimento impugnato che richiama quella di cui all'art. 129 della l.p. n. 1 del 2008, bensì con una mera sanzione pecuniaria ex art. 134 comma 2 lett. b) della medesima legge.

9. All'esito della camera di consiglio del 10 settembre 2020 la domanda cautelare con l'accordo delle parti è stata riunita al merito fissato all'udienza pubblica del 14 gennaio 2021. Con ordinanza

n. 4 del 14 gennaio 2021, a seguito del decesso in data 13 ottobre 2020 dell'avvocato Mario Maccaferri, unico patrocinante della parte ricorrente, questo Tribunale ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.

10. L'amministrazione intimata, nel frattempo costituitasi in giudizio, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività relativamente al diniego di sanatoria del 2 agosto 2018, al parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio del 31 ottobre 2018 e alla deliberazione del Consiglio Comunale di Trento del 4 marzo 2020. Il Comune, inoltre, ha rilevato l'inammissibilità del gravame con riferimento all'ordinanza di demolizione del 9 aprile 2020 che rinviene nell'inoppugnabile diniego di sanatoria il suo presupposto e rispetto alla quale non sono stati sollevati vizi autonomi. Il Comune ha peraltro diffusamente argomentato anche per l'infondatezza nel merito del ricorso, atteso che Ited Ingegneria s.r.l non svolgerebbe attività di *"produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese"*. Infatti l'Amministrazione comunale rileva da un lato che la visura camerale prodotta in giudizio al fine di dimostrare tale qualificata attività è del 23 luglio 2020 ed è correlata ad una modifica nel Registro delle imprese intervenuta il 5 marzo 2020, quindi successivamente al parere della CPC e alla dichiarazione del Consiglio Comunale. Dall'altro il medesimo Comune osserva che l'attività di *"produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese"* emerge eventualmente solo per quanto attiene alla produzione di *software*, attività ulteriore e secondaria della società che in via principale svolge viceversa attività tipiche degli studi professionali d'ingegneria, vale a dire *"servizi di progettazione di ingegneria integrata (l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze e direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale)"*. Infine il Comune sostiene che sia necessaria la sussistenza della prova documentale dell'asserita produzione di *software*. In altri termini, l'attività di *"produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese"* deve essere effettivamente svolta e non solo dichiarata nei documenti camerali e deve costituire l'attività prevalente e rappresentativa dell'operato dell'azienda. Con riferimento alle altre tre realtà imprenditoriali che, a dire della ricorrente, svolgerebbero nella medesima zona attività del tutto similari a quella che la ricorrente afferma come propria, l'Amministrazione comunale ha rappresentato che a seguito di verifiche è emerso che le ditte indicate risultano tutte sprovviste di regolare titolo edilizio che ne autorizzi l'insediamento e che nei confronti delle stesse risultano attivati procedimenti amministrativi volti all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Titolo VI della l.p. n. 1 del 2008.

11. Con atto depositato il 7 aprile 2021 la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a., ha riassunto il processo già interrotto per effetto dell'ordinanza di questo T.R.G.A. n. 4 del 2021. In pari data la parte ricorrente, dopo aver richiesto al Comune il riesame dell'impugnata ordinanza di demolizione del 9 aprile 2020 depositando altresì la visura della CCIAA di Trento del 5 marzo 2020 (data quest'ultima successiva a quella dei provvedimenti impugnati) da cui emergerebbe l'esistenza di una nuova attività da essa svolta, ha anche presentato una nuova istanza di fissazione d'udienza. Il Comune ha aderito alla richiesta di Ited per la fissazione dell'udienza di discussione non prima della fine dell'anno 2021.

12. Il Comune di Trento con nota prot. n. 281878 notificata a mezzo pec del 27 ottobre 2021 del Servizio Edilizia privata ha rigettato la richiesta di riesame dell'impugnata ordinanza non ravvisando motivi per aderire alla richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela, stante la pendenza del presente procedimento in sede giudiziale

13. Ited ha quindi avverso con ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2022 il provvedimento prot. n. 281878 notificato con pec dd. 27.10.2021 con cui il Servizio Edilizia privata del Comune di Trento ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza di demolizione del 9 aprile 2020 presentata dalla ricorrente. Il rigetto della richiesta di riesame risulterebbe illegittimo non solo in via derivata per i motivi già formulati nel ricorso introduttivo, ma altresì per i seguenti autonomi motivi:

I. Violazione ed omessa applicazione dell'art. 27bis L.P. 23/1992; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per violazione del principio di non aggravamento procedimentale, per manifesta illogicità ed ingiustizia; omessa e comunque erronea motivazione.

La nota del 27 ottobre 2021, con la quale il Comune ha respinto la richiesta di Ited di riesame in autotutela dell'ordinanza di demolizione del 9 aprile 2020, viola le norme sul procedimento amministrativo in quanto non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. La conoscenza dell'adottando diniego da parte di Ited avrebbe viceversa permesso a quest'ultima di illustrare al Comune la specifica attività di *“produzione di software non connesso all'editoria”* che da tempo essa svolge e che rientra nelle attività di *“produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese”*, ovvero nelle *“attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico”* previste dall'art. 33, comma 1, del PUP. Anche la formale iscrizione alla CCIAA che attesta l'attività specifica svolta da Ited quantomeno dal 10 febbraio 2020 avrebbe potuto essere oggetto di valutazione da parte del Comune.

II. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 128, 129 e 135 L.P. 1/2008 e degli artt. 21-quinquies e 21-octies Lg. 241/1990; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per violazione del principio di economicità procedimentale, per manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza e per contraddittorietà interna; omessa e comunque erronea motivazione.

Il Comune nell'adottare il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame dell'ordinanza di demolizione del 9 aprile 2020 avrebbe dovuto valutare ogni sopravvenuto elemento avente rilevanza sull'entità e sulla qualificazione degli abusi edilizi. Sussiste infatti una legittima aspettativa da parte del soggetto responsabile dell'abuso edilizio ad una positiva (ri)determinazione da parte dell'Amministrazione. La documentazione prodotta a corredo dell'istanza di riesame dell'1 aprile 2020 recava gli elementi per indurre il Comune a considerare la conformità ovvero la compatibilità urbanistica dell'attività svolta da Ited con la destinazione di zona.

III. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 128 e 129 L.P. 1/2008 in relazione agli artt. 118 L.P. 15/2015, 33 N.Att. P.U.P. e 44 N.Att. P.R.G.; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per violazione del principio di economicità procedimentale, per manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza e per contraddittorietà interna; omessa e comunque erronea motivazione.

L'attività esercitata da Ited è comunque riconducibile a quelle, anzidette, di “c) produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese”, ovvero di “d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico”. Il Comune, e in particolare il Consiglio comunale nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 128, comma 3 lettera d) della l.p. n. 1 del 2008, disconoscendo la differenza tra conformità e compatibilità urbanistica, non ha riconosciuto che l'intervento abusivo realizzato da Ited con l'insediamento dell'attività di studio tecnico-professionale, pur non conforme urbanisticamente, risulta comunque compatibile con la destinazione generale di zona, ed è pertanto riconducibile agli interventi eseguiti con “variazione essenziale” soggetti alle sanzioni di cui all'art. 129 comma 5 della medesima l.p. n. 1 del 2008. La conformità urbanistica sussiste allorquando la destinazione urbanistica specifica dell'area consente espressamente l'opera che si intende realizzare, mentre la compatibilità urbanistica ricorre allorquando l'utilizzo che si intende fare dell'area è genericamente ammissibile alla luce della disciplina urbanistica in generale. Il parere della CPC e la deliberazione del Consiglio comunale hanno negato la “compatibilità” urbanistica dell'abuso confondendo, quindi, la valutazione di compatibilità con quella di conformità urbanistica.

IV. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 118 L.P. 15/2015, 33 N.Att. P.U.P. e 44 N.Att. P.R.G.; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per violazione del principio di

economicità procedimentale, per manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza e per contraddittorietà interna; omessa e comunque erronea motivazione.

Ited, invero, nell'ambito dell'istruttoria procedimentale non ha avuto modo di documentare l'attività di *“produzione di software non connesso all'editoria”* da anni esercitata e applicata nei vari servizi erogati ad imprese del settore. Essa, peraltro, presta consulenze e servizi a carattere innovativo e ad alto contenuto specialistico a supporto di imprese e aziende del settore produttivo (industriale, artigianale, agricolo ed edile). Tale attività di *“produzione di software non connesso all'editoria”* risulta iscritta alla Camera di Commercio con Codice Ateco 620100 ed efficacia dichiarativa a far data dal 10 febbraio 2020 e quindi in epoca antecedente all'adozione dell'ordinanza impugnata e consiste nella ideazione, elaborazione e sviluppo di programmi informatici, frutto dell'esperienza e del *know-how* tecnico e scientifico che Ited ha acquisito negli anni, la cui applicazione ha permesso e permette di ottimizzare i servizi e le consulenze specialistiche richieste nei vari ambiti di intervento. Si tratta di *software* non commercializzabili autonomamente (per l'appunto, non connessi all'editoria) proprio perché essenzialmente attengono allo svolgimento e alla personalizzazione della prestazione intellettuale e specialistica richiesta e che contraddistinguono, con carattere innovativo ed originale, l'approccio metodologico e la strategia di azione che Ited adotta nell'attività di consulenza specialistica a supporto di aziende ed imprese operanti nel settore della produzione di beni e servizi. La quota di fatturato generata da tali specifici servizi raggiunge il 74% del fatturato generale, risultando in media prevalente rispetto al fatturato di Ited riconducibile ad altre attività.

13. Il Comune di Trento con memoria del 14 novembre 2022, in replica ai motivi aggiunti, ha sostenuto che il procedimento in autotutela non è mai stato avviato essendo la nota comunale una mera comunicazione alla richiedente circa il fatto che non si ravvisano i presupposti per dar corso al richiesto esercizio del potere discrezionale di autotutela. D'altra parte l'autotutela è un potere discrezionale della pubblica amministrazione e quest'ultima non è obbligata ad esercitarlo. Il diniego opposto dal Comune a Ited risulta privo di autonoma lesività in considerazione della sua oggettiva natura non provvedimentale. Nel merito il Comune di Trento ritiene infondati tutti i quattro motivi di ricorso rilevando, altresì, che i motivi 3 e 4 ripropongono censure già prospettate nel ricorso introduttivo: e, in particolare, anche per tale ragione essi non sono quindi ammissibili.

14. Ited nel prosieguo ha contestato le eccezioni di tardività e inammissibilità del ricorso introduttivo sollevate dal Comune, e ciò in quanto il rilascio del titolo in sanatoria avrebbe riguardo alla valutazione di conformità dell'intervento mentre l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 129 della l.p. n. 1 del 2008 presuppone una valutazione di compatibilità con la destinazione di zona

dell'abuso edilizio al fine di poter inquadrare quest'ultimo nella categoria delle “*costruzioni eseguite in totale difformità*” (art. 128, comma 3, lett. d) l.p. 1/2008), ovvero delle “*costruzioni eseguite con variazioni essenziali*” (art. 128, comma 4, lett. f). Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti Ited osserva che il Comune in relazione ai fatti posti a fondamento di tale eccezione non ha assolto l'onere della prova per cui ritiene che le richieste avversarie non potrebbero che essere respinte, conformemente ai principi sanciti dall'art. 64 c.p.a. e dall'art. 2697 c.c.

15. In relazione alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, su richiesta della società ricorrente e con l'adesione del Comune intimato la pubblica udienza già fissata al 13 gennaio 2022 è stata rinviata alla data del 15 dicembre 2022, all'esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso introduttivo del presente giudizio, per le ragioni che seguono, è in parte irricevibile, in parte infondato e in parte inammissibile.

II) Vale innanzitutto considerare, al fine della parziale irricevibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo, che la ricorrente ha impugnato in via principale, chiedendone l'annullamento, il provvedimento n. 15/2020/51 del 9 aprile 2020, con il quale il Dirigente del Servizio Attività Edilizia del Comune di Trento ha ordinato a Ited Ingegneria s.r.l. di provvedere alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessa in pristino, ma che ha anche contestualmente avanzato domanda di annullamento rispetto a una serie di atti precedenti che costituiscono i presupposti logici di tale ultimo provvedimento. In particolare formano oggetto dell'impugnativa in esame anche il provvedimento prot. n. 199243/2018 del 2 agosto 2018 con cui, sul rilievo che “*la funzione ad oggi insediata appare esclusa da ogni conformità urbanistica*”, è stata respinta la domanda di sanatoria delle opere interne abusivamente realizzate; il parere n. 278460/2018 del 31 ottobre 2018 con il quale la Commissione della Pianificazione Territoriale e del Paesaggio delle Comunità ha ritenuto l'intervento di mutamento della destinazione d'uso con opere incompatibile con la destinazione di zona e quindi riconducibile all'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) della l.p. n. 1 del 2008; nonché la deliberazione n. 36 del 4 marzo 2020 con cui infine anche il Consiglio Comunale di Trento ha dichiarato incompatibili con la destinazione di zona le opere abusive sancendone in buona sostanza tale connotazione in via decisiva.

III) Ebbene, rispetto ai tre atti da ultimo indicati (diniego della sanatoria del 2 agosto 2018, parere della CPC del 31 ottobre 2018 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4 marzo 2020) coglie nel segno l'Amministrazione comunale laddove rileva che (quantomeno) per il diniego della sanatoria del 2 agosto 2018 sono irrimediabilmente decorsi i termini di impugnazione e che pertanto

tale provvedimento risulta inoppugnabile e consolidato nei suoi effetti. Invero il rifiuto alla sanatoria opposto dal Comune non solo si configura, con ogni evidenza, come del tutto autonomamente e immediatamente lesivo nei confronti di Ited, ma rappresenta pure il presupposto, vale a dire l'antecedente temporale e soprattutto logico, da cui ha avuto inizio il procedimento per la definizione dell'abuso al fine dell'irrogazione della relativa sanzione attorno al quale ruota tutta la vicenda di cui è causa. Non vale a smentire la conclusione suesposta la tesi da ultimo contrapposta da Ited secondo cui, poiché il rilascio della sanatoria presuppone la conformità urbanistica laddove la definizione dell'abuso edilizio quale intervento eseguito in totale difformità postula la compatibilità urbanistica, non vi sarebbe stato alcun interesse a chiedere immediatamente ed in via autonoma l'annullamento del diniego della sanatoria, atteso che l'interesse della ricorrente risulterebbe rivolto ad invocare la compatibilità con la destinazione di zona e sarebbe emerso solo con l'adozione dell'ordinanza di demolizione. In relazione a tale assunto della ricorrente va per contro evidenziato che, in realtà, nel ricorso introduttivo non si fa affatto questione di conformità e di compatibilità urbanistica, in quanto tali differenti nozioni sono state spese inammissibilmente – come si dirà appresso – solo con il ricorso per motivi aggiunti susseguentemente proposto avverso il rigetto del riesame dell'ordine di ripristino, e posto che solo in tale ben successivo momento esse sono entrate nel giudizio. Conseguentemente, posto che l'interesse all'impugnazione va individuato in ragione della *causa petendi* e del *petitum* (cfr. al riguardo, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2018, n.2924), tale interesse si è nella specie sin da subito sostanziato con l'adozione del diniego della sanatoria determinando la necessità della sua immediata impugnazione. All'intempestività dell'impugnazione del diniego della sanatoria del 2 agosto 2018 consegue pertanto l'irricevibilità *in parte qua* del ricorso introduttivo.

IV) Un discorso diverso va fatto a riguardo del parere n. 278460/2018 del 31 ottobre 2018 della Commissione della Pianificazione Territoriale e del Paesaggio delle Comunità (CPC). Si tratta, infatti, di un atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna che non realizza di per sé alcuna immediata lesione, inserito nell'ambito della procedura per definire la tipologia dell'intervento eseguito e che assume una rilevanza assolutamente neutra quanto alla tempestività della sua contestazione, essendo insuscettibile di immediata impugnazione. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, *“la concreta lesività si manifesta solo nell'ipotesi in cui il parere non vincolante sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del procedimento, potendo la sua incidenza sulla fattispecie essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento adottato dall'amministrazione. Pertanto, esso è impugnabile unitamente al provvedimento finale che lo recepisce e del quale diviene presupposto o laddove esso diventi*

segmento procedimentale” (C.d.S., sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11200; C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622).

V) E diversamente, benché sotto ulteriori profili, si connota anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 adottata il 4 marzo 2020, posto che quest’ultima – contrariamente a quanto sostiene Ited – in primo luogo non è un atto endoprocedimentale nel senso inteso dalla ricorrente, ma costituisce l’apice della procedura finalizzata a definire l’intervento eseguito in “*totale difformità*”. In buona sostanza è in seguito alla “*dichiarazione del Consiglio Comunale*” recata dalla deliberazione di tale organo n. 36 del 2020 che è stata sancita l’incompatibilità con la destinazione di zona del mutamento della destinazione d’uso e stabilita, pertanto, la “*totale difformità*” che ha poi determinato l’adozione dell’ordinanza di rimessa in pristino in principalità impugnata. È appena il caso di considerare che senza tale dichiarazione d’incompatibilità il mutamento della destinazione d’uso avrebbe rilevato quale “*variazione essenziale*”, per cui la deliberazione ha certamente inciso in maniera significativa nella sfera giuridica della destinataria Ited, imponendone un’immediata impugnazione nei termini. Ciò premesso, quanto alla tempestività dell’impugnazione della deliberazione suddetta, vale allora considerare che la notifica del gravame è intervenuta il 21 luglio 2020 mentre tale provvedimento risulta pubblicato all’albo comunale dal 13 marzo 2020 per dieci giorni consecutivi e fino a tutto il 23 marzo 2020 e che lo stesso è divenuto esecutivo il 24 marzo 2020: per cui, pur tenendo conto della sospensione eccezionalmente disposta dall’8 marzo al 3 maggio 2020 dei termini per la notifica dei ricorsi ex art. 84 del d.l. n. 18 del 2020 e art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, la notifica del gravame effettivamente sembrerebbe essere stata eseguita tardivamente. Senonché, a riguardo del termine per impugnare tale deliberazione consiliare specificatamente rivolta ad una ben determinata parte privata, non trova applicazione nel caso di specie la regola secondo cui la decorrenza del termine medesimo si identifica con la scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio, bensì il principio in base al quale il *dies a quo* corrisponde alla prescritta notifica individuale che nella fattispecie è avvenuta il 25 maggio 2020, con conseguente tempestività della notificazione. In proposito giova evidenziare che con orientamento costante e consolidato la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la pubblicazione di un provvedimento all’albo pretorio non è sufficiente, alla luce di quanto disposto dall’art. 41, comma 2 c.p.a., a determinare la presunzione assoluta della sua piena conoscenza in capo al soggetto al quale quell’atto si riferisce direttamente e che è interessato a impugnarlo, e che a tale soggetto, pertanto, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, il provvedimento deve essere o notificato o, comunque, personalmente comunicato (T.A.R. Campania, sez. I, 22 dicembre 2021 n. 8148; C.d.S., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863; C.d.S., sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544;

C.d.S., sez. V, 15 marzo 2011, n. 1589; C.d.S., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4501; T.R.G.A. Trento, 11 febbraio 2016, n. 109; T.R.G.A. Trento, 4.9.2012, n. 284). A questo punto, tuttavia, se l'impugnazione di tale deliberazione consiliare è avvenuta in termini, essa va respinta nel merito. Il Consiglio Comunale si è invero pronunciato dichiarando *“incompatibili con la destinazione di zona di cui agli artt. 44 e 45 delle norme tecniche di attuazione del PRG le opere edilizie abusive consistenti nel cambio di destinazione d'uso con opere da funzione produttiva a studio professionale di ingegneria in p.ed. 1811/4 p.m. 16 sub 124 in C.C. Gardolo, via Linz n. 93...”* e che *“l'intervento di cui al punto 1 che precede rientra nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) L.P. 1/2008”*. Risulta assorbente evidenziare a questo proposito che tale pronuncia dell'organo consiliare all'evidenza si è fondata sulle oggettive risultanze dello stesso procedimento che l'attuale ricorrente aveva attivato al fine di conseguire la c.d. *“fiscalizzazione”* dell'abuso da essa realizzato, posto che a ragione la difesa del Comune ha dedotto che la visura camerale prodotta soltanto nel presente giudizio dalla parte ricorrente al fine di dimostrare il proprio esercizio della qualificata attività di *“produzione di servizi a carattere innovativo o ad alto valore aggiunto per le imprese”* risale al 23 luglio 2020 ed è correlata ad una modifica nel Registro delle imprese intervenuta il 5 marzo 2020, quindi successivamente al parere della Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio delle Comunità (CPC) e alla stessa qui impugnata dichiarazione del Consiglio Comunale; senza sottacere, poi, che tale attività potrebbe, al più, ravvisarsi soltanto per quanto attiene alla produzione di *software*, ossia per un'attività ulteriore e secondaria della società che in via principale svolge viceversa attività tipiche degli studi professionali d'ingegneria, vale a dire *“servizi di progettazione di ingegneria integrata (l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze e direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale)”*.

VI) Merita, infine, evidenziare con riferimento all'impugnazione del provvedimento n. 15/2020/51 del 9 aprile 2020, con il quale il Dirigente del Servizio Attività Edilizia del Comune di Trento ha ordinato a Ited Ingegneria s.r.l. di provvedere alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessa in pristino, che tale provvedimento dirigenziale si configura quale mera inevitabile conseguenza sia della surriferita deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4 marzo 2020, sia dall'anzidetto e tardivamente impugnato diniego in sanatoria del 2 agosto 2018. Quanto al primo profilo, pertanto, l'impugnativa proposta nella presente sede avverso tale provvedimento dirigenziale va respinta in quanto questo esito è consequenzialmente indotto dalla reiezione dell'impugnativa proposta avverso l'anzidetta e sua presupposta deliberazione consiliare, nel mentre con riguardo all'omessa impugnazione in termini del predetto e parimenti presupposto diniego di sanatoria l'impugnativa

medesima va riguardata come inammissibile: e, del resto, il provvedimento dirigenziale ora in esame non contiene alcuna autonoma valutazione circa l'abusività dell'opera, la sua non conformità urbanistica e la sua incompatibilità con la destinazione di zona; né avverso lo stesso vengono rivolte censure autonome per vizi propri e distinti, ma vengono contestati profili che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevati – per l'appunto – rispetto ai suoi provvedimenti presupposti (C.d.S., sez. VI, 13 maggio 2022, n. 3793; C.d.S., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1124).

VII) Tenuto conto di quanto precede il ricorso introduttivo deve conseguentemente essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato nei sensi di cui in motivazione.

VIII) Non hanno miglior sorte i mezzi spiegati con l'atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 281878 notificato con pec dd. 27.10.2021 con cui il Servizio Edilizia privata del Comune di Trento ha rigettato la richiesta di riesame della ricorrente dell'ordinanza del 9 aprile 2020.

Al riguardo va innanzitutto rammentato il potere del Collegio di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio senza essere vincolato né dall'intitolazione dell'atto, né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa (C.d.S., sez. V, 5 giugno 2018, n. 3387). *“L'esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'Amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (Cons. Stato, V, 28 agosto 2019, n. 5921; IV, 18 settembre 2012, n. 4942).”* (C.d.S., sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606).

Ciò posto, assume allora rilevanza del tutto dirimente la natura del provvedimento censurato che è quella di un atto *“meramente confermativo”*. Invero con tale atto l'amministrazione si è limitata ricognitivamente a riconoscere la pendenza del giudizio in esame negando in ragione di ciò la richiesta di annullamento e/o di revoca in autotutela dell'ordinanza precedente ed il tutto, si sottolinea, senza compiere una nuova attività istruttoria e senza una nuova motivazione. In ragione di tali caratteristiche l'atto meramente confermativo, espressione di lata discrezionalità amministrativa, risulta interlocutorio, inidoneo in quanto tale a ledere la sfera giuridica del destinatario, essendo dunque privo di spessore provvedimentale nonché insuscettibile, sul piano processuale, di essere impugnato autonomamente (C.d.S., sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).

Per inciso si osserva che, viceversa, l'atto "*di conferma in senso proprio*" viene adottato dall'amministrazione all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco, essendo connotato anche da una nuova motivazione. In particolare, non può per certo considerarsi "*meramente confermativo*" l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi e lo svolgimento di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, può in effetti condurre ad un atto "*propriamente confermativo*", in grado – come tale – di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, dunque, suscettibile di autonoma impugnazione.

In altri termini, gli atti meramente confermativi, a differenza di quelli di conferma, "*si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. «provvedimenti di secondo grado», essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230; IV, 12 settembre 2018, n. 5341; VI, 10 settembre 2018, n. 5301; III, 8 giugno 2018, n. 3493; V, 10 aprile 2018, n. 2172; 27 novembre 2017, n. 5547; IV, 27 gennaio 2017, n. 357; 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812)*" (C.d.S., sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606)

Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'effettivo contenuto del provvedimento del Servizio Edilizia privata del Comune di Trento prot. n. 281878, il Collegio ritiene che quest'ultimo vada pertanto ricondotto alla categoria degli atti meramente confermativi, attesa l'oggettiva assenza nella specie di una nuova e articolata istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco. L'insussistenza di tali elementi, che rileva sotto il profilo della carenza del rinnovato l'esercizio del potere, comporta in definitiva l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti non potendo apprezzarsi effetti autonomamente lesivi dell'atto impugnato.

IX) Le spese seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara in parte irricevibile, in parte infondato e in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione il primo, ed inammissibile il secondo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Trento nella misura di euro 1.000,00, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO